



## TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

## Prima Sezione Civile

Nel procedimento instaurato da:  
Cittarella Eva contro Sanpaolo Banco di Napoli spa  
Proc. n. 3452/05 RG

## Il Giudice

in persona del dott. Salvatore Di Lonardo,

sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza del 20 aprile 2006:


letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed esaminate le contrapposte istanze avanzate dalle parti:

## OSSERVA

~~Cittarella E.~~, premesso di essere titolare di un contratto di deposito in amministrazione acceso presso il San Paolo -Banco di Napoli contraddistinto dal n. ~~002/1050~~, ha agito in giudizio, nelle forme di cui all'art. 19 D. Lgs. 5/03, chiedendo la condanna del predetto istituto bancario alla consegna dei seguenti documenti: a) esemplare dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine a firma della ricorrente; b) copia del contratto quadro di ricezione e trasmissione ordini; c) documenti sui rischi finanziari dell'operazione.

Si è costituito in giudizio l'ente convenuto, il quale ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa domanda, all'uopo rilevando che tutti i documenti richiesti dall'attrice erano già stati consegnati in precedenza.

Orbene, tale essendo la fattispecie oggetto di giudizio, va anzitutto affermata, non risultando contestate il rapporto contrattuale tra le parti, la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice ad ottenere la documentazione richiesta in ricorso, la cui fonte normativa può agevolmente essere individuata negli artt. 23, comma 1, D.Lgs. 58/98 ("I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"), 30 Reg. Consob n. 11522/98 ("Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi



se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore") e 28, comma 1, lett. b. Reg. Consob cit. ("Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono... consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3").

Rileva, altresì, l'art. 28, comma 5, del già richiamato Regolamento Consob 11522/98, per il quale <<Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute>>.

Alla luce del panorama normativo testè delineato va certamente riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto di ottenere i documenti afferenti al rapporto di investimento intercorrente con il convenuto istituto bancario. Quest'ultimo, del resto, non contesta i fatti costitutivi della situazione giuridica soggettiva dedotta in causa, ma afferma di aver già adempiuto all'obbligo di consegna.

Tale eccezione di pagamento, configurandosi quale fatto estintivo dell'obbligazione, per un verso, consente di ritenere come implicitamente ammesso il fatto costitutivo del diritto e, per altro verso, induce ad escludere nel caso di specie che possa rilevare una prestazione di "facere" (la formazione della copia dei documenti richiesti), assorbente rispetto all'obbligo di consegna. Del resto, lo stesso convenuto ha depositato in giudizio la copia del contratto quadro di intermediazione mobiliare (sottoscritto in data 3 febbraio 1994) e la copia dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine, così dimostrando di essere in possesso della "res" di cui è chiesta la consegna.

Ritenuto, dunque, che alcuna attività preparatoria deve essere realizzata con specifico riferimento alla fattispecie in esame, essendo già venuti ad esistenza i documenti per i quali si controverte, l'oggetto della causa ben può essere circoscritto al solo obbligo, posto a carico dell'istituto bancario, di procedere alla "consegna di cosa mobile determinata", sì che del tutto legittimo si palesa il ricorso al procedimento sommario di cognizione disciplinato dall'art. 19 del decreto legislativo n. 5 del 2003.


Di contro, le contestazioni mosse dal convenuto appaiono manifestamente infondate, sia perchè alcuna prova documentale è stata offerta circa l'avvenuta consegna della documentazione in oggetto, sia perchè, non avendo il convenuto avanzato istanze istruttorie, non è neppure consentito formulare, seppur a livello di mera probabilità, un giudizio positivo circa la sussistenza del fatto estintivo del credito.

A nulla rileva, infine, il fatto che l'istituto bancario abbia depositato nel proprio fascicolo alcuni dei documenti di cui è chiesta la consegna, non integrando siffatto comportamento l'adempimento dell'obbligazione.

Conseguentemente, ritenuti sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione svolta dal convenuto, quest'ultimo deve essere condannato alla consegna dei documenti indicati in ricorso, mentre, per ciò che concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, in difetto della nota di parte, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto, Sanpaolo Banco di Napoli spa, a consegnare a ~~Charolla E~~ i seguenti documenti: a) esemplare dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine a firma della ricorrente; b) copia del contratto quadro di ricezione e trasmissione ordini; c) documento sui rischi finanziari

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

dell'operazione: tutti afferenti al contratto di deposito in amministrazione acceso presso il San Paolo - Banco di Napoli contraddistinto dal n. ~~0778-1959~~

condanna il convenuto. Sanpaolo Banco di Napoli spa, al pagamento, in favore di Citarella Eva, delle spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 2.350.31, di cui euro 299.31 per esborsi, euro 841.00 per diritti ed euro 1.210.00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Nocera Inferiore 31 luglio 2006

Il Giudice  
dot. Salvatore Di Leonardo

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE RUOLO GENERALE CIVILE
31 LUG. 2006
Depositato in Cancelleria

Il Cancelliere  
H. CANCELLIERE CI  
Giulio ESPOSITO